



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

ELENCO ALLEGATI PIANO NAZIONALE SOSTEGNO

ANNEXE I : Dossier di presentazione di un Programma

- **Punto A- Descrizione delle azioni proposte ed obiettivi quantitativi corrispondenti**
 - **Allegato B-Promozione;**
 - **Allegato C-Ristrutturazione;**
 - **Allegato G-Investimenti;**
 - **Allegato H-Distillazione Sottoprodotti;**
 - **Allegato I-Distillazione alcool uso bocca;**
 - **Allegato K-Uso di Mosti concentrati.**
- **Punto B – Risultati delle consultazioni**
- **Punto D – Calendari della messa in opera delle azioni**

ANNEXE II: Tabella finanziaria (articolo 6, lettera e) del reg. CE n. 479/2008)

**ANNEXE VII: Dati tecnici relativi ai Programmi di aiuto nazionale (articolo 6, punto c),
reg. CE n. 479/ 2008**

ANNEXE VIII: Comunicazione sulle misure di Promozione (art.10 reg. CE n. 497/2008)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

MISURA B

PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO CE N. 479/2008

STATO: ITALIA

MISURA INTRODOTTA NEL PROGRAMMA: **SI**

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

I principi contenuti nella presenta scheda si applicano su tutto il territorio nazionale.

Sono attivate misure di informazione e promozione dei vini a denominazione d'origine, ad indicazione geografica e, se del caso, dei vini varietali sui mercati dei Paesi terzi da realizzare attraverso le seguenti attività:

A) promozione e pubblicità che mettano in rilievo la qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente dei vini da attuare per mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione locale;

B) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

C) campagne di informazione, in particolare sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi ed altri strumenti (siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori dei Paesi terzi ecc).

Le attività devono essere realizzate entro il mese di giugno di ciascun anno.

BENEFICIARI

Organizzazioni professionali, organizzazioni interprofessionali, organizzazioni di produttori, produttori di vino e loro Associazioni temporanee di impresa, nei limiti stabiliti al successivo paragrafo, che siano rappresentative del settore ed organismi pubblici.

I beneficiari forniscono le informazioni sulle proprie capacità tecniche e finanziarie necessarie ad attuare le misure. A tal fine, le autorità competenti (Mipaaf , Regioni e Province autonome) possono richiedere i documenti necessari che saranno definiti successivamente.

ENTITA' DELL'AIUTO

L'aiuto è corrisposto ai beneficiari come di seguito specificato:

A) fondi nazionali (pari al 30% della dotazione annuale di cui all'Allegato II): possono essere finanziati unicamente progetti presentati da Organizzazioni professionali, organizzazioni interprofessionali ed organizzazioni di produttori nazionali o da imprese e associazioni temporanee d'impresa con una produzione avente carattere multiregionale (almeno tre Regioni)

B) fondi regionali (pari al 70% della dotazione annuale di cui all'Allegato II): possono essere finanziati, tra l'altro, progetti presentati da imprese o associazioni temporanee di impresa con una produzione avente carattere regionale o per singole denominazioni.

L'importo dell'aiuto è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate.

Tuttavia, i progetti presentati da aziende private, non comprese tra le micro, piccole e medie imprese indicate all'articolo 4 del Regolamento applicativo e che intendono effettuare azioni promozionali con propri marchi, sono finanziati al massimo nella misura del 30% del totale delle spese sostenute.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

L'aiuto è corrisposto da Agea secondo modalità da definire e, sulla base delle seguenti indicazioni, possono essere finanziati:

- per il primo anno, i progetti aventi un costo complessivo minimo di 100.000 euro per anno;
- per il secondo e terzo anno i progetti aventi un costo complessivo minimo di 300.000 euro per anno;
- a decorrere dal quarto anno i progetti aventi un costo complessivo minimo di 500.000 euro per anno.

I suddetti importi possono essere ridotti fino ad un massimo del 20% in caso di progetti presentati da micro, piccole e medie imprese.

Qualora la dotazione finanziaria attribuita a ciascuna Regione e Provincia autonoma non sia sufficiente a garantire le citate soglie minime, possono essere presentati progetti multiregionali.

Qualora vengano presentati progetti pluriennali, la soglia minima richiesta è quella prevista per l'anno in cui gli stessi sono presentati.

Nessun aiuto è erogato in caso di progetti già finanziati con il Reg. n. 3/2008.

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA MISURA

I beneficiari presentano, entro i tempi definiti nei rispettivi bandi, un progetto che contenga le seguenti informazioni:

- a) i prodotti coinvolti;
- b) le attività che si intendono realizzare, tra quelle indicate al precedente paragrafo 1;
- c) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte;
- d) un calendario delle singole azioni e la/le città in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente ecc
- e) la durata del progetto che, comunque, non può essere inferiore ad 1 anno e superiore a tre;
- f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto, con particolare riferimento alla situazione di mercato del Paese terzo destinatario dell'azione di promozione e/o informazione ed alla domanda dei prodotti coinvolti in quel dato Paese;
- g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte.

Il Ministero, le Regioni e le Province autonome valutano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per accedere alla misura. A tal fine saranno costituiti appositi comitati di valutazione.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le Regioni e Province autonome comunicano al Ministero l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo secondo modalità che saranno definite, al fine di evitare duplicazioni di interventi.

I progetti, da realizzarsi nel corso dell'anno finanziario comunitario successivo, sono approvati entro il 30 maggio. Per il primo anno le predette date sono stabilite in funzione dell'adozione delle modalità applicative.

Con successivo provvedimento saranno definite le modalità applicative della misura nonché i criteri di priorità per l'ammissione dei progetti.

PROCEDURA DI PAGAMENTO DELL'AIUTO

Le modalità di pagamento dell'aiuto saranno stabilite con successivo provvedimento.

CONTROLLI E MISURE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (Punto F Allegato 1)

I controlli vengono svolti dall'Agea, che potrà avvalersi anche del Mipaaf e delle Regioni e Province autonome, secondo modalità da definire.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Le Regioni e Province autonome forniscono al Mipaaf le informazioni richieste dalla normativa comunitaria vigente sullo stato di attuazione della misura entro il 31 dicembre ed il 30 aprile di ciascun anno.

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

Spesa sostenuta
Numero di azioni finanziate
Paesi terzi interessati
DO e IG coinvolte

CALENDARIO (Punto D Allegato 1)

Presentazione dei progetti: definito nei bandi
Comunicazione progetti ammissibili : 31 marzo
Approvazione progetti: 30 maggio
Comunicazione stato attuazione misura: 31 dicembre; 30 aprile



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

MISURA C

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO N. 479/2008.

INTRODOTTA NEL PROGRAMMA: **SI**

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

BENEFICIARI

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore direttamente al singolo produttore: imprenditore agricolo, sia persona fisica che giuridica, titolare di azienda che coltiva vigneti con varietà di uve da vino e che sia in regola con le norme vigenti in materia di impianti e reimpianti.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Possono presentare i progetti, di seguito denominata "domanda":

- Imprenditori agricoli singoli e associati;
- Organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- Cooperative agricole;
- Società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a do e Ig.

Le Regioni e Province autonome individuano le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione della "domanda".

CONTENUTI DEL PIANO

1) Azioni ammissibili

Le domande presentate riguardano tutte le operazioni di ristrutturazione e riconversione previste, come di seguito descritte:

a) riconversione varietale:

- *reimpianto*: sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza il cambio del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.
- *sovrainnesto*: su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo;

Le Regioni e Province autonome possono escludere il sovrainnesto

b) Ristrutturazione:

- *diversa collocazione*: è il reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- *reimpianto di vigneto*: è l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
- *miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti*: è la modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto già esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Qualora si effettuino le azioni ai punti precedenti attraverso il reimpianto e la diversa collocazione, il reimpianto viene effettuato utilizzando un diritto di reimpianto già posseduto, o impegnandosi ad estirpare un vigneto di pari superficie esistente e di proprietà dell'azienda, o estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto attenendosi alle procedure previste.

L'aiuto non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il rimpianto sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.

I vigneti ristrutturati/riconvertiti devono essere [razionali](#), [idonei alla meccanizzazione](#) parziale o totale ed in linea con i principi della viticoltura sostenibile (Risoluzione OIV).

Le Regioni/Province autonome possono stabilire deroghe a questo principio, purché opportunamente motivate e possono, altresì, escludere, nell'ambito dei piani di ristrutturazione e riconversione, il passaggio a determinate forme di allevamento o a determinate varietà.

2) Area dell'intervento

Le Regioni/Province autonome scelgono l'area o le aree dell'intervento. Possono decidere di limitare i benefici ai produttori i cui vigneti ricadano nelle zone dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica.

3) Modalità tecniche

Le varietà utilizzate devono essere comprese tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione

Il materiale vivaistico da utilizzare nei piani deve essere conforme alla normativa vigente.

Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato, in relazione alle diverse forme di allevamento, dalle Regioni/Province autonome.

4) Superficie minima

La superficie minima per ogni domanda di contributo è di 0,5 ettari. Tuttavia, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una Sau vitata di almeno 1 ettaro, la superficie minima per ogni domanda di contributo è di 0,3 ettari.

Inoltre, le Regioni e Province autonome possono derogare ai predetti limiti per le zone:

- con almeno 500 metri di altitudine, esclusi gli altipiani;
- con una pendenza di almeno il 25%;
- terrazzate,
- per altre zone individuate dalle Regioni/Province autonome in modo obiettivo e non discriminatorio (es. piccole isole).

Le Regioni e Province autonome possono aumentare la superficie minima prevista.

PAGAMENTO DELL'AIUTO

1) Entità dell'aiuto

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni (l'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto), fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente da Ismea ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili (L. 388/2000).

Non spetta la compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora si utilizzino diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione si realizzi con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Le Regioni e Province autonome determinano l'ammontare del contributo ai costi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti di cui al punto b) che non può superare il 50% dei costi come definiti nel successivo paragrafo. Nelle Regioni classificate come



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo alle spese di ristrutturazione e di riconversione non può superare il 75%.

2) Costi standard per ogni azione

L'importo medio per ettaro che ciascuna Regione o Provincia autonoma può riconoscere non può superare gli 8.600 Euro per il primo anno, aumentato negli anni secondo il tasso di inflazione programmato ed altri fattori contingenti. Nelle Regioni di convergenza, l'importo medio è pari a 9.500 Euro.

Le Regioni e Province autonome determinano l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna azione di cui al punto C) 1), utilizzando le voci di spesa dei prezzari regionali. Tali voci sono riconosciute nel limite massimo delle percentuali di cui sopra (50% e 75% - punto D) ultimo capoverso), secondo modalità da stabilirsi.

Le Regioni e le Province autonome decidono se l'aiuto è erogato in modo forfetario o dietro rendicontazione.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di approvazione anche provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento.

Fanno eccezione le spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc), la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione delle domande. Per il primo anno, previo parere favorevole della Commissione UE, saranno eleggibili anche le spese relative alla preparazione del terreno a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 75(1) del regolamento applicativo sui programmi di sostegno, commercio con i Paesi terzi, potenziale produttivo e controlli.

PROCEDURE

1) Presentazione e approvazione delle domande

Le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente secondo modalità e termini da definire con successivi provvedimenti. Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base delle priorità scelte dalla stessa Regione/Provincia autonoma.

2) Graduatorie e Priorità

Le Regioni/Province autonome nell'assegnazione dei punteggi privilegiano le domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione relative a superfici ricadenti nelle zone escluse dall'applicazione del regime di premi all'estirpazione in conformità all'articolo 104 del Regolamento CE 479/2008.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti ulteriori criteri di priorità ai fini di un'eventuale graduatoria.

3) Modalità di pagamento

Il contributo è concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo, secondo modalità da stabilirsi con successivo provvedimento, in conformità alle disposizioni comunitarie.

CONTROLLI E MISURE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (Punto F Allegato 1)

I controlli di ammissibilità e di condizionalità vengono effettuati dall'Organismo pagatore sulla base di modalità stabilite da Agea Coordinamento.

Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite dagli Organismi pagatori secondo criteri stabiliti da Agea.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

- n. di beneficiari;
- superficie ammessa agli aiuti di ristrutturazione e riconversione (ettari)
- importo complessivamente erogato per la misura (€) distinto per tipo di pagamento (anticipato e a collaudo);
- classificazione per destinazione produttiva della superficie ammessa agli aiuti prima e dopo la ristrutturazione/riconversione:

ante ristrutturazione/riconversione	post ristrutturazione/riconversione
Dop: ha.....	Dop: ha.....
Igp: ha.....	Igp: ha.....
non Dop-Igp: ha.....	non Dop-Igp: ha.....



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

MISURA G

INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO N. 479/2008.

INTRODOTTA NEL PROGRAMMA: SI

La misura sarà attivata a partire dalla seconda annualità (2009), in virtù della necessità di analizzare attentamente i possibili ambiti di sovrapposizione con gli interventi di sostegno previsti nell'ambito dell'articolo 28, del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio e di definire i criteri di demarcazione e complementarità.

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

E' concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato IV;

lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato IV.

Non può essere concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

BENEFICIARI

Microimprese, piccole e medie imprese così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Per le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 Mio EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA

Sono considerate ammissibili, ai sensi del programma nazionale di sostegno, le azioni sopra descritte che non entrino in conflitto con analoghe azioni finanziate ai sensi della normativa vigente in materia di Sviluppo rurale.

A tal fine, sono individuate le linee di demarcazione e complementarità di tipo territoriale, per tipologia di intervento ed esclusiva che saranno definite con successivo provvedimento.

ENTITA' DELL'AIUTO

In relazione ai costi d'investimento ammissibili, al contributo comunitario si applicano le seguenti intensità massime di aiuto:

50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006;

40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza;

COSTI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Da stabilire in relazione alla definizione dei criteri di demarcazione e complementarità con gli interventi di cui all'articolo 28, del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Non sono comunque ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;

acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente.

DURATA DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

Si applica *mutatis mutandi* l'articolo 72 del regolamento CE n. 1698/2005.

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

- n. di imprese beneficiarie;
- volume totale dell'investimento;
- n. di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie.

CALENDARIO (Punto D allegato 1)

Sarà determinato entro il 30 giugno 2009, sulla base dei criteri di demarcazione concordati con l'Unione Europea.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

MISURA H

DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO CE N. 479/2008

STATO: ITALIA

MISURA INTRODotta NEL PROGRAMMA: **SI**

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

E' vietata la sovrappressione delle uve nonché la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione del vinello.

Qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione o che abbia proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino è obbligata alla consegna dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) ad un distillatore riconosciuto ai sensi delle disposizioni vigenti, o al ritiro sotto controllo.

I sottoprodotti della vinificazione devono possedere un contenuto di alcool non inferiore al

- a) 10% del volume di alcool contenuto nel vino rosso, se la vinificazione è avvenuta a partire da uve fresche;
- b) 5% del volume di alcool contenuto nel vino, se la vinificazione è avvenuta a partire da mosto di uve da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione;
- c) 7% del volume di alcool contenuto nel vino bianco, se la vinificazione è avvenuta a partire da uve fresche.

Qualora tali percentuali non vengano raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione tale da garantire il rispetto delle stesse. In alternativa, l'obbligo può essere assolto consegnando vino di produzione propria all'industria dell'aceto. In tale caso, il quantitativo di alcool contenuto nel vino consegnato a questo scopo è detratto del quantitativo di alcool contenuto nel vino che deve essere avviato alla distillazione

MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGO

La consegna in distilleria delle vinacce, o il ritiro sotto controllo, deve avvenire entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e Province autonome.

La consegna delle fecce, o il ritiro sotto controllo, deve avvenire, previa denaturazione da attuarsi secondo modalità stabilite, entro 30 giorni dal loro ottenimento.

La denaturazione delle fecce deve essere comunicata all'organo di controllo competente secondo la normativa vigente.

CARATTERISTICHE DEI SOTTOPRODOTTI

I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna/ritiro devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) Vinacce: 2,8 litri di alcoole puro (effettivo o potenziale) per 100 Kg;
- 2) fecce di vino: 4 litri di alcoole puro per 100 Kg, 45% di umidità.

Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo deve avvenire entro il 20 giugno.

ESONERI

A. Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo:

- 1) i produttori che producono nei propri impianti un quantitativo inferiore a 25 hl;

B. Sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti, ma soggetti all'obbligo del ritiro sotto controllo:



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

- 1) i produttori che ottengono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto da stabilire;
- 2) i produttori delle piccole isole ad eccezione della Sicilia e della Sardegna;
- 3) i produttori che praticano il metodo di produzione biologico delle uve;
- 4) i produttori stabiliti in zone di produzione in cui la distillazione rappresenti un onere sproporzionato. Tali zone di produzione saranno individuate con provvedimento del MIPAAF sulla base di motivate richieste delle autorità regionali competenti e secondo criteri oggettivi e non discriminatori;
- 5) i produttori di vino la cui produzione abbia caratteristiche tali da rendere troppo onerosa la consegna in distilleria. Tali tipologie di prodotti saranno definite dal MIPAAF;
- 6) i produttori che intendono utilizzare i sottoprodotti per usi alternativi. Sulla base delle azioni effettuate, che dovranno essere preventivamente autorizzate, il MIPAAF effettuerà una codifica degli usi dei sottoprodotti alternativi alla distillazione.

C. Sono esonerati dall'obbligo di consegna e sono equiparati al ritiro sotto controllo:

- 1) per le sole vinacce, i produttori che:
 - a) cedono le proprie vinacce ad uno stabilimento che procede all'estrazione di enocianina, per il quantitativo effettivamente ceduto;
 - b) utilizzano le vinacce per la produzione di prodotti agroalimentari tradizionali;
- 2) per le sole fecce, i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico che hanno elaborato tali vini con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce;

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Con successivo provvedimento saranno definiti gli obblighi di comunicazione agli organi di controllo.

BENEFICIARI

I distillatori che operano su tutto il territorio nazionale, riconosciuti dalle Regioni e Province autonome secondo la normativa nazionale vigente. Detti soggetti sono obbligati a ritirare i sottoprodotti della vinificazione presso i produttori. Qualora il produttore preferisca effettuare con propri mezzi la consegna, il distillatore è obbligato a ricevere i sottoprodotti.

ENTITA' DELL'AIUTO

L'importo dell'aiuto è corrisposto al distillatore per l'alcool grezzo ottenuto avente un grado alcolico di almeno 92°vol:

- 1,100 euro/hl/%/vol se ottenuto da vinaccia
- 0,500 euro/hl/%/vol se ottenuto da feccia.

L'aiuto corrisposto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti. Nel caso in cui tali costi, pari a 0,016 euro/Kg, siano sostenuti dal produttore, il distillatore è tenuto a versargli detto importo.

L'aiuto è corrisposto da Agea e viene erogato negli importi massimi indicati nei precedenti capoversi nella misura massima del 10% del volume di alcool contenuto nei sottoprodotti distillati rispetto al volume di alcool contenuto nel vino.

PROCEDURA DI PAGAMENTO DELL'AIUTO

La domanda di liquidazione deve essere corredata di polizza fidejussoria anche a garanzia della destinazione finale dell'alcool e viene presentata entro il 15 giugno all'Organismo pagatore competente, utilizzando la modulistica predisposta da Agea Coordinamento.

CONTROLLI E MISURE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (Punto F Allegato 1)

I controlli vengono svolti:

- dall'ICQ competente per territorio ed altri organismi, al fine di verificare il rispetto delle caratteristiche dei sottoprodotti avviati alla distillazione, dell'assolvimento dell'obbligo di consegna o del ritiro sotto controllo;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

- dall'UTF ai sensi del Testo Unico sulle Accise, presso i distillatori, anche secondo modalità definite con Agea;

L'Organismo pagatore verifica, prima di procedere all'erogazione del contributo previsto, la destinazione dell'alcole prodotto in conformità al Reg. CE n. 1623/2000.

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

Quintali di sottoprodotti avviati alla distillazione per ottenere alcool grezzo;
Ettanidri di alcool grezzo prodotto;
Importi erogati per la misura;
Numero di soggetti che hanno partecipato alla misura.

CALENDARIO (Punto D Allegato 1)

Consegna / ritiro vinacce:
entro 30 giorni da fine periodo vendemmiale;

Consegna fecce:
entro 30 giorni da ottenimento;

Distillazione:
entro 20 luglio;

Domanda aiuto:
entro il 15 giugno per tutto o parte dell'aiuto totale da liquidare.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

MISURA I

DISTILLAZIONE PER ALCOOL COMMESTIBILE DI CUI ALL' ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO CE N. 479/08

MISURA INTRODOTTA NEL PROGRAMMA: **SI**

Si applica fino alla campagna 2011/12

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

BENEFICIARI

I produttori di vino di seguito denominati "produttori".

Per "produttori" si intendono: ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve da vino di propria produzione o conferite dai soci.

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA

Il Ministero tenuto conto del raccolto può limitare la misura a determinate tipologie di vini (es. vini bianchi, rossi) o a determinate zone di produzione. Il vino deve avere almeno 10% vol. e corrispondere alla definizione prevista all'allegato IV, punto 1 del Regolamento CE n.479/2008. In annate particolari può essere prevista una gradazione minima inferiore o maggiore.

I contratti di distillazione sono conclusi da parte dei "produttori" soltanto con distillatori riconosciuti ed iscritti negli appositi registri ai sensi delle disposizioni previste.

I "produttori" di vino sottoscrivono uno o più contratti di distillazione per un volume di vino non inferiore a 25 e non superiore a 30 ettolitri per ogni ettaro di vigneto di uve da vino la cui produzione non è destinata a vini a D.O. e risultante dalla dichiarazione vitivinicola presentata secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Non si possono sottoscrivere contratti per un numero di ettari inferiori a 1.

Al vino da avviare alla distillazione deve essere preventivamente aggiunto il rivelatore secondo le disposizioni previste.

Il contratto di distillazione per il quale si chiede l'approvazione deve avere per oggetto il volume di vino oggetto della consegna ed i corrispondenti ettari per i quali si chiede l'aiuto nonché l'impegno del distillatore ad ottenere esclusivamente i seguenti prodotti:alcool neutro, acquavite di vino, brandy e brandy italiano in conformità alle definizioni previste dal regolamento CE del Consiglio n. 110/08

ENTITA' DEL SOSTEGNO

L'aiuto, per la campagna 2008/2009 e 2009/2010, è pari a 450 euro per ogni ettaro di vigneto per uva da vino dal quale è stato ottenuto vino oggetto del contratto di distillazione e consegnato in distilleria nel limite non inferiore a 25 ettolitri e non superiore a 30 ettolitri per ogni ettaro. Per le campagne successive si rimanda alla Tabella 1.

I costi di raccolta e trasporto del vino in distilleria sono a carico dei distillatori, se non diversamente stabilito tra le parti.

Per i "produttori" che sottoscrivono contratti pluriennali con distillatori, possono essere previste deroghe (relative all'ammontare degli aiuti ed alle quantità) alle presenti disposizioni. Le deroghe devono essere autorizzate dal Ministero/Regioni.

Per garantire il rispetto del budget possono essere previste eventuali riduzioni.

L'aiuto è corrisposto ai "produttori", su presentazione di apposita domanda, secondo le modalità stabilite da AGEA- Coordinamento, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, ivi compresa la prova che sono stati ottenuti i prodotti prescritti.

Per facilitare l'applicazione della misura è consentito il pagamento anticipato previa costituzione di cauzione pari al 120% dell'aiuto richiesto secondo le modalità da stabilire.

CALENDARIO (Punto D Allegato 1)

I contratti di distillazione sono presentati dal 1° ottobre di ciascun anno al 15 gennaio dell'anno successivo accompagnati, se del caso, da una garanzia. I contratti non sono trasferibili.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

La modulistica per la presentazione e l'approvazione dei contratti è predisposta da Agea- Coordinamento.

Il vino può essere introdotto in distilleria solo dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione. Saranno emanate disposizioni per le modalità di approvazione.

I contratti sono approvati solo dopo la comunicazione da parte delle autorità competenti.

E' consentita l'approvazione anticipata parziale dei contratti presentati entro il limite massimo che verrà stabilito in relazione all'andamento della campagna.

Ai fini dell'approvazione dei contratti, gli organi incaricati procedono agli accertamenti stabiliti da AGEA – Coordinamento.

I vini che hanno formato oggetto dei contratti approvati sono consegnati in distilleria tra il 15 febbraio ed il 15 maggio di ogni anno e distillati entro il 15 luglio successivo.

Le domande di liquidazione sono presentate entro il 30 maggio, se accompagnate da cauzione; nei restanti casi entro il 30 agosto, in modo che il distillatore possa fornire l'attestazione dei prodotti ottenuti.

CONTROLLI E MISURE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (Punto F Allegato 1)

I controlli sul rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali sono effettuati dall'ICQ e dall'Agenzia delle Dogane d'intesa con AGEA –Coordinamento.

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

Superficie interessata alla misura

Ettoltri di vino consegnati in distilleria

Aiuti erogati

Prodotti ottenuti

TABELLA 1

CAMPAGNA	IMPORTO (EURO/HA)
2008-2009	450
2009-2010	450
2010-2011	400
2011-2012	350



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

MISURA K

USO DEI MOSTI CONCENTRATI E MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI PER L'AUMENTO DELLA GRADAZIONE ALCOOLICA DEL VINO DI CUI ALL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO 479/2008.

MISURA INTRODOTTA NEL PROGRAMMA: **SI**
Si applica fino alla campagna 2011/2012.

DESCRIZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA:

BENEFICIARI

Sono beneficiari i produttori di vini e/o di vini spumanti e/o di vini spumanti di qualità e/o di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate e/o di vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd), vini a denominazione d'origine protetta e/o vini ad indicazione geografica tipica (igt) e vini ad indicazione geografica protetta che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare il titolo alcolometrico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino. In conformità all'allegato V lettera C del regolamento CE n. 1493/99, per la campagna 2008/2009, ed all'allegato V lettera B del regolamento CE n. 479/2008, per la campagna 2009/2010.

I mosti concentrati e mosti concentrati rettificati devono corrispondere alle definizioni previste ai punti 13 e 14 dell'allegato IV del regolamento CE 479/2008.

CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA

Le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati in precedenza, l'autorizzazione può essere limitata a determinate categorie di vino e a determinate zone di produzione.

ENTITA' DELL'AIUTO

L'aiuto è corrisposto fino al 31 luglio 2012. Nella campagna 2008/2009 e 2009/2010 è possibile concedere l'aiuto fino ad un massimo di 1,5 % vol. e nelle campagne 2010/2011 – 2011/2012 fino ad un massimo di 1 % vol. secondo quanto di seguito riportato:

- mosto concentrato: 1,699euro%vol/hl
- mosto concentrato rettificato: 2.206 euro %vol/hl.

L'aiuto è corrisposto dall'Organismo pagatore competente.

PROCEDURA E CALENDARIO DI APPLICAZIONE (Punto D Allegato 1)

Il produttore presenta la dichiarazione preventiva di arricchimento all'I.C.Q. competente per territorio in relazione allo stabilimento dove la pratica è effettuata. La dichiarazione deve essere presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale devono essere conformi alle modalità previste all'allegato V del regolamento CE n. 1493/99 ed all'allegato V del regolamento 479/2008, ed ai regolamenti applicativi della Commissione.

La domanda di liquidazione dell'aiuto è presentata all'organismo pagatore competente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità e la modulistica predisposta da AGEA-Coordinamento.

L'aiuto deve essere erogato ai beneficiari entro il 15 giugno di ogni anno.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

CONTROLLI E MISURE PER GARANTIRE ATTUAZIONE PROGRAMMA (Punto F Allegato 1)

I controlli vengono svolti dall'ICQ competente per territorio e dall'Organismo pagatore prima di procedere all'erogazione del contributo, anche al fine di assicurare le finalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

INDICATORI QUANTITATIVI (Punto F Allegato 1)

Mosti concentrati utilizzati

Mosti concentrati rettificati utilizzati

Prodotti che hanno beneficiato dell'aumento del titolo alcolometrico volumico.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO

ALLEGATO L del Regolamento CE n. 555/2008

RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI

L'Amministrazione ha ritenuto necessario, pur in assenza di un testo giuridico definitivo (alla data del 24 giugno non risulta ancora pubblicato il regolamento CE n. 555/2008), coinvolgere nelle sedi istituzionali le Regioni e le Province Autonome. A tal fine, è stato sottoposto, per l'approvazione della Conferenza Stato Regioni e delle Organizzazioni di categoria, un documento che contenesse gli elementi essenziali del programma pur non rappresentando ancora la stesura completa.

Quanto sopra è stato ritenuto indispensabile sia per rispettare la data del 30 giugno, che per applicare le misure collegate all'inizio della vendemmia 2008 (arricchimento e prestazioni viniche).

Ciò premesso, l'Amministrazione ha avviato, sin dal mese di gennaio 2008, una serie di consultazioni con i rappresentanti delle Amministrazioni regionali e delle Organizzazioni professionali al fine di procedere alla definizione di un programma nazionale di sostegno che rispettasse completamente le esigenze del mondo produttivo e le diverse realtà regionali.

In primo luogo, sono stati individuati gli obiettivi che lo Stato italiano intende perseguire con il programma in questione e, successivamente, sono state individuate le diverse misure che maggiormente consentono di raggiungere gli obiettivi stessi.

Contestualmente, è emersa la necessità di procedere ad un graduale passaggio dalla vecchia OCM alla nuova al fine di evitare eccessive ripercussioni sugli operatori e sul mercato. Per questo sono state individuate, almeno per i primi anni, le misure attualmente esistenti (ristrutturazione e riconversione dei vigneti, distillazione dell'alcool uso bocca, distillazione dei sottoprodotti e aiuto all'utilizzo dei mosti per l'arricchimento).

Tra le nuove misure previste dal Regolamento 479/2008, è stato convenuto di finanziare la promozione e gli investimenti, misura che sarà avviata a partire dal II anno data la necessità di individuare linee di demarcazione con l'analoga misura finanziata con i fondi dello sviluppo rurale.

Per quanto riguarda il riparto dei fondi, è stato convenuto di ripartire la dotazione nazionale tra le diverse misure individuate e, successivamente, tra le diverse Regioni, con esclusione dei fondi attribuiti alla misura della distillazione dei sottoprodotti e di una percentuale di quelli attribuiti alla promozione che sono gestiti a livello nazionale.

Si sono svolte anche riunioni con rappresentanti delle OOPP nelle seguenti date: 1/2/2008, 26/2/ 2008, 4/3/2008, 31/3/2008.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Lo schema di programma nazionale risultante dalle consultazioni è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome nella seduta del 20 marzo 2008. Tale consultazione è obbligatoria per l'Amministrazione centrale al fine di ottenere l'approvazione delle Regioni sulle materie di competenza delle stesse.

Successivamente, nel mese di aprile, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate, con il compito di dettagliare lo schema di programma nazionale di sostegno provvedendo all'adozione di singole schede descrittive di ciascuna misura inserita nel programma.

Il Gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti delle Direzioni Generali del Ministero, dell'Agea, dell'Ismea, e dell'Inea, si è riunito 15 volte.

L'esito dei lavori ha portato alla stesura di varie schede contenenti la descrizione delle misure riguardanti la distillazione delle fecce e delle vinacce, l'aiuto ai produttori di vino che distillano, l'aiuto ai mosti (misure G, H, I, K, dell'Allegato I del Regolamento CE n. 555/2008) che sono state trasmesse alle Regioni, Province autonome ed OOPP in data 29/5/2008 ed esaminate dai rappresentanti delle stesse il 4/6/2008. La descrizione delle misure è stata rivista, per tener conto delle osservazioni formulate dai partecipanti all'incontro e le nuove schede sono state ritrasmesse il 10/6/2008. Contemporaneamente sono state elaborate e trasmesse agli stessi Enti ed Organizzazioni le schede contenenti la descrizione delle misure della Promozione e della Riconversione e Ristrutturazione. Si è svolto un nuovo incontro il 12 giugno presso il Ministero. In tale occasione è stato chiesto che tutti gli interessati formulassero, entro il 19 giugno, osservazioni su tutte le misure introdotte nel Piano, a decorrere dalla prima campagna 2008/2009.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

CALENDARIO (Punto D Allegato 1)

Presentazione dei progetti: definito nei bandi

Comunicazione progetti ammissibili : 31 marzo

Approvazione progetti: 30 maggio

Comunicazione stato attuazione misura: 31 dicembre; 30 aprile



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

ALLEGATO II

**Prima presentazione della tabella finanziaria dei programmi di
sostegno nazionali
a norma dell'articolo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 479/2008**

Stato membro: **ITALIA**

Data di trasmissione, entro e non oltre il 30 giugno 2008:							
		Esercizio finanziario					
Misure	Regolamento (CE) n. 479/2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1- Regime di pagamento unico	Articolo 9		0	0	0	0	
2- Promozione sui mercati dei paesi terzi	Articolo 10	7.000.000,	35.015.687	48.928.539	82.381.817	102.164.449	
3bis Ristrutturazione e riconversio	Articolo 11	79.944.042	98.275.455	97.693.629	113.804.127	114.560.081	



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

ne dei vigneti							
<i>3 ter - Programmi in corso</i>	<i>Regolamento (CE) n. 1493/1999</i>						
4- Vendemmia verde	Articolo 12	P.M	P.M	P.M	P.M	P.M	
5- Fondi di mutualizzazione	Articolo 13	0	0	0	0	0	
6- Assicurazione del raccolto	Articolo 14	0	0	0	0	0	
7- Investimenti nelle imprese	Articolo 15	0	14.513.527	23.605.051	44.270.888	77.720.199	
8- Distillazione dei sottoprodotti	Articolo 16	39.498.000	43.450.000	42401.700	42.848646.	42.291.270	
9- Distillazione	Articolo 17	38.639.523.	33.864.896	23.605.051	11.057.722	0	



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

in alcole per usi commestibili - sostegno per superficie							
10- Distillazione e di crisi	Articolo 18, paragrafo 1	p.:m	p.m	p.m	p.m	0	
11- Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimen to	Articolo 19	73.141435	73.143.435	57.903.026	46.811.798	0	
Totale		438.223.00 0	298.263.00 0	294.134.99 8	341.173.99 8	336.735.99 9	

Per le misure non inserite nel programma di sostegno nazionale indicare "0".

Se pertinente:

10bis - Aiuto di Stato per la distillazione di crisi	Articolo 18, paragrafo 5	no	no	no	no	no	
---	-----------------------------	----	----	----	----	----	--



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

ALLEGATO VII

**Dati tecnici relativi ai programmi nazionali di sostegno
a norma dell'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008**

(importo finanziario in 1 000 EUR)

Stato membro¹: **ITALIA**

		Esercizio finanziario											Totale
		2009		2010		2011		2012		2013			
Misure	Regolamento (CE) n. 479/2008	stima	esecuzione	stima	esecuzione	stima	esecuzione	stima	esecuzione	stima	esecuzione	esecuzione	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1- Regime di pagamento unico	Articolo 9	Superficie (ha)											(Dato cumulativo)
		Importo medio (€/ha) ³			NO		NO		NO		NO		
2- Promozione sui mercati dei paesi terzi	Articolo 10	Numero di progetti											(Dato cumulativo)
		Sostegno comunitario medio ⁴											

¹ Usare l'acronimo dell'OPOCE.

² Termine della comunicazione: per le stime il 30 giugno 2008 per la prima volta e successivamente ogni 1° marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione ogni 1° marzo (per la prima volta 1° marzo 2010).

³ Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per la superficie corrispondente del presente allegato.

⁴ Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di progetti corrispondente del presente allegato.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

3 bis Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	Articolo 11	Superficie (ha)										(Dato cumulativo)
		Importo medio (€/ha) ³	8.967		8.967		8.967		8.967		8.967	
3 ter - Programmi in corso	Regolament o (CE) n. 1493/1999	Superficie (ha)										(Dato cumulativo)
		Importo modificato (€/ha) ³										
4- Vendemmia verde	Articolo 12	Superficie (ha)										
		Importo medio (€/ha) ³										
5- Fondi di mutualizzazione	Articolo 13	Numero di fondi nuovi										(Dato cumulativo)
		Sostegno comunitario medio ⁵										
6- Assicurazione del raccolto	Articolo 14	Numero di produttori										(Dato cumulativo)
		Sostegno comunitario medio ⁶										
7- Investimenti nelle imprese	Articolo 15	Numero di beneficiari										(Dato cumulativo)
		Sostegno comunitario medio ⁷										

⁵ Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di fondi corrispondente del presente allegato.

⁶ Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di produttori corrispondente del presente allegato.

⁷ Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di imprese corrispondente del presente allegato.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

7.1 Investimenti nelle imprese nelle regioni di convergenza	Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)	Costi ammissibili	NO		00		00		00		00		(Dato cumulativo)
7.2 Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza	Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)	Costi ammissibili	NO		00		00		00		00		(Dato cumulativo)
7.3 Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche	Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)	Costi ammissibili	NO		00		00		00		00		(Dato cumulativo)
7.4 Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo	Articolo 15, paragrafo 4, lettera d)	Costi ammissibili	NO		00		00		00		00		(Dato cumulativo)
7.5 Investimenti nelle imprese e nelle regioni di convergenza	Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)	Contributo comunitario	NO		00		00		00		00		(Dato cumulativo)
7.6 Investimenti nelle imprese nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza	Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)	Contributo comunitario			00		00		00		00		(Dato cumulativo)
7.7	Articolo 15,	Contributo	NO		00		00		00		00		(Dato cumulativo)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

Investimenti nelle imprese nelle regioni ultraperiferiche	paragrafo 4, lettera c)	comunitario										
7.8 Investimenti nelle imprese nelle isole minori dell'Egeo	Articolo 15, paragrafo 4, lettera d)	Contributo comunitario	NO		00		00		00		00	(Dato cumulativo)
8- Distillazione dei sottoprodotti	Articolo 16	Forcella aiuto massimo (€/ %vol/hl) ⁸	1,100%vol 0,500%vol		1,100%vol 0,500%vol		1,100%vol 0,500%vol		1,100%vol 0,500%vol		1,100%vol 0,500%vol	
		Mio hl	3.700.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
		Sostegno comunitario medio ⁹	1,100%vol 0,500%vol		1,100%vol 0,500%vol		1,100%vol 0,500%vol		1,100%vol 0,500%vol		1,100%vol 0,500%vol	
9- Distillazione in alcole per usi commestibili - sostegno per superficie	Articolo 17	Forcella dell'aiuto (€/ha) ⁸	450,00		450,00		400,00		350,00			
		Superficie (ha)	85.866		75.255		59.012		31.593,00			
		Sostegno medio ³	450,00		450,00		400,00		350,00			

⁸ I dati dettagliati sono forniti negli allegati I e V.

⁹ Calcolato dividendo l'importo dichiarato nell'allegato II (stime) e nell'allegato VI (esecuzione) per il numero di ettolitri corrispondente del presente allegato.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

10- Distillazione di crisi	Articolo 18	Forcella dell'aiuto (€/ %vol/hl) ⁸	p.m		p.m		p.m		p.m			
		Prezzo minimo alla produzione (€/ %vol/hl) ⁸	p.m		p.m		p.m		p.m			
		Mio hl										
		Sostegno comunitario medio ⁹										
11- Uso di mosto di uve concentrato per l'arricchimento	Articolo 19	Forcella dell'aiuto (€/ %vol/hl) ⁸	1,699%vol 2,206%vol		1,699%vol 2,206%vol		1,699%vol 2,206%vol		1,699%vol 2,206%vol			
		Mio hl	610.000(mcr)		610.000(mcr)		500.000(mcr)		400.00(mcr)			
		Sostegno comunitario medio ⁹	1,952%vol		1,952%vol		1,952%vol		1,952%vol			



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

ALLEGATO VIII

Comunicazione¹⁰ sulle misure di promozione a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008

Stato membro: **ITALIA**

Stima/esecuzione¹¹

Data della comunicazione¹²: **30 GIUGNO 2008**

Data della comunicazione precedente:

Numero della presente tabella modificata:

Beneficiari	Misura ammissibile (art 10, par 3 del regolamento (CE) n. 479/2008)	Descrizione ¹³	Mercato bersaglio	Periodo	Spesa ammissibile (€)	di cui contributo comunitario (€)	di cui contributo pubblico di altro tipo, se previsto (€)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Elencati nell'Allegato	Lettere:	Allegato misura B)	Mercati Paesi terzi	Allegato	7.000.000,00 di	50%	-----

¹⁰ A norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 479/2008.

¹¹ Cancellare l'indicazione non pertinente

¹² Termine della comunicazione: per le stime il 30 giugno 2008 per la prima volta e successivamente ogni 1° marzo e ogni 30 giugno; per l'esecuzione ogni 1° marzo (per la prima volta 1° marzo 2010).

¹³ Anche nel caso in cui le misure di promozione siano organizzate in collaborazione con uno o più Stati membri.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato

misura B)	a)-b)-c)			misura B)	euro	o 30%	
-----------	----------	--	--	-----------	------	----------	--